

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30/06/2016

Oggetto: Approvazione regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di Giugno alle ore 19,35 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico nelle persone dei signori:

Co	gnome	Nome	P	Α		Cognome	Nome	P	
1	ABBATE	GIUSEPPE	х		16	MARZULLO	NICOLA		х
2	ALOSI	ARMANDO	х		17	MIANO	SEBASTIANO S.	х	
3	AMOROSO	ANTONIETTA		х	18	MIRABILE	VENERITA A.		х
4	BONGIOVANNI	DAVID	х		19	MOLINO	CESARE	х	
5	BUCOLO	EMANUELE	х		20	NANIA	ALESSANDRO	х	
6	САМРО	RAFFAELLA	х		21	NOVELLI	ANTONINO	х	
7	CUŢUGNO	CARMELO	х		22	PERDICHIZZI	FRANCESCO	х	
8	GITTO	GIOSUE'	х		23	PINO	ANGELITA		х
9	GIUNTA	CARMELO		х	24	PINO	GAETANO	х	
10	GRASSO	CATERINA	х		25	PINO	PAOLO		х
11	ILACQUA	DANIELA	х		26	PIRRI	LIDIA	х	
12	IMBESI	SALVATORE		х	27	PULIAFITO	LUCIA TINDARA	х	
13	LA ROSA	GIAMPIERO		х	28	SAIJA	GIUSEPPE	х	
14	MAIO	PIETRO	x		29	SCILIPOTI	CARMELO	х	
15	MAMI'	ANTONIO D.	х		30	SCOLARO	MELANGELA	х	

PRESENTI N. 22 ASSENTI N. 08

Assume la presidenza il Presidente Abbate Giuseppe il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Santi Alligo

Sono presenti per l'Amministrazione: Assessore Pino Tommaso, Assessore Sidoti

IN CONTINUAZIONE DI SEDUTA

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 4 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali".

LA D.SSA BARTOLONE illustra il provvedimento evidenziando che si tratta di un provvedimento a favore del contribuente predisposto secondo le disposizioni ministeriali.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento e constato il seguente risultato:

Cons. Presenti

22

Cons. Votanti

22

Favorevoli

22

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera;

Visto l'O.A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

Visto l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

Approvare la delibera avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali".

Si dà atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Amoroso, Giunta, Imbesi, La Rosa, Marzullo, Mirabile, Pino Angelita, Pino Paolo.



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.15 DEL 30.0516

Oggetto: Approvazione regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali.

Settore competente: IV SETTORE – Servizio Tributi e Tasse

Proponente: Il Sindaco – Dott. Roberto Materia

IL SINDACO

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 inerente la potestà regolamentare dei Comuni;

VISTO che l'art. 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 portante disposizioni in materia di interpello del contribuente deve considerarsi applicabile anche agli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", che è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello previsto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000);

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016, la disciplina dell'interpello risulta regolata dal novellato art. 11 dello Statuto sopra citato e da altre disposizioni del D. Lgs. n. 156 del 2015 e in particolare: dall'articolo 2 (legittimazione e presupposti), 3 (contenuto delle istanze), 4 (istruttoria dell'interpello), 5 (inammissibilità delle istanze) e 6 (coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso);

RITENUTO, pertanto, di doversi dotare di un regolamento che possa fissare delle regole di carattere procedurale che consentano, al contribuente interessato, di conoscere le modalità con le quali indirizzare un'istanza, finalizzata a conoscere il corretto comportamento che deve essere seguito, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di atti normativi e deliberativi, aventi natura tributaria con riguardo agli aspetti sostanziali, procedurali e formali del rapporto intercorrente tra Comune e contribuente medesimo;

VISTO l'allegato regolamento sul "diritto di interpello in materia di tributi locali" composto da n. 5 articoli;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

the grant control of the and the second of the second second gita di kacamatan d Banasaran di kacamatan di kacama e dia, en en en en en en ejen TO DEED AN APPRIAGO MA er in a great was both a conservation na migra kodene i sa sekura na Kodisel objektova maja Nasa Solver mark a Walting Sala di Generale di Solo Kristit da Morte Section of the Extension and the first special service designation of the end

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) Di approvare il Regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali composto di n. 5 articoli ed individuato con la lettera A), che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il responsabile del procedimento

Dott. Lucia Rigo

Il Proponente Dott. Roberto Materia

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 30-05-16

Oggetto: Approvazione regolamento per l'esercizio del diritto di interpello in materia di tributi locali.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G.	19/04/2016	IL DIRICE TE DEL SETTORE Dott es a Engane de Bartolone
PARERE DEL RES	PONSABILE DI RAGION	VERIA
così come sostituito esprime parere	dall'art. 12 della L.R. 23/13	recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, 2/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria di E del bilancio comunale.
Barcellona P. di G.,	18/06/2016	IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV D.ssa Elisabetta Bartolone

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA



REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	1
Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	l
Articolo 3 -Istanza di interpello	2
Articolo 4- Adempimenti del Comune	3
Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	3

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.112, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
- 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
- 3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello

- 1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
- 2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- 3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
- 4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5.
- 5. 5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
- 7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

- 1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere e), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
- 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013. n. 147;
 - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 4- Adempimenti del Comune

- 5. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
- 6. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
- 7. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Sezione de Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, alla Sezione

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
- 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

IL PRESIDENTE
Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale Dott Santi Alligo
la presente è copia conforme all'originale
Li 06-07-2016 Il Segretario Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 6 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami. In fede. Dalla residenza Municipale li Il responsabile della pubblicazione Albo Il Segretario Generale
Il responsabile della pubblicazione Albo Il Segretario Generale
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio.
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal 6 12 al 21 12016 come previsto dall'art. 11 [] è divenuta esecutiva il giorno
11 Segretario Generale

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma